



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Percorso formativo per dirigenti neoassunti

Inclusione e personalizzazione

27 febbraio 2026

DT Gabriele Marini



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Quali le norme?

Quali procedure a scuola?

Quale inclusione?





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

- Analisi normativa inclusione e personalizzazione
- Ruolo Dirigente Scolastico
- Azioni e procedure a scuola





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- L.118/1971- L.517/77
- L.104/92
- D.Lvo 297/94





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- DPR 275/99
- L. 53/2003 – D.Lvo 59/2004
- Nota ministeriale n. 4274 del 4.08.2009 – Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- L. 170/2010 – DM n. 5669 del 12/07/2011
- Direttiva Ministeriale 27/12/2012- C.M. n. 8 del 6.03.2013
- Nota ministeriale n. 4233 del 19.02.2014 – Linee Guida per l'integrazione degli alunni stranieri





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- DD.PP.RR. 87/88/89 del 2010
- L. 107/2015 – D. Lvo 62/2017 – D. Lvo 66/2017
- Nota Ministeriale n. 6636 dell'11.12.2017– Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni al di fuori della famiglia di origine





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- D.I. 182/2020 - D.I. 153/2023





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- Nota ministeriale n. 1589 dell'11.04.2023 – Linee Indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Normativa di riferimento e sua evoluzione storica

- D. L.vo 62/2024
- L. 106/2024



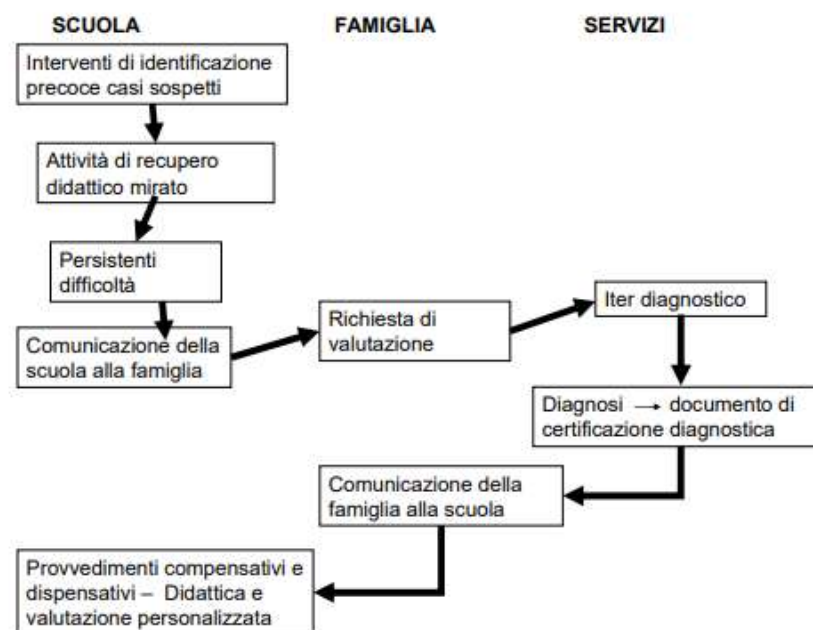


Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Chi fa che cosa

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6.2 Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di riferimento.

Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.

In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

- trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>);
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti, come specificato al successivo paragrafo 6.5;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

I Dirigenti scolastici potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti con DSA, promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche - anche con l'ausilio dell'Amministrazione centrale e degli UU.SS.RR. - seminari e brevi corsi informativi.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6.3 Il Referente di Istituto

Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole. Esse operano scelte mirate anche in ragione dei bisogni emergenti nel proprio concreto contesto operativo, nella prospettiva di garantire a ciascun alunno le migliori condizioni possibili, in termini didattici ed organizzativi, per il pieno successo formativo.

Laddove se ne ravvisi l'utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell'azione formativa, la nomina potrà essere anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema (funzioni strumentali) di supporto alla progettualità scolastica.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6.4 I Docenti

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente *esperto*, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.

Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6.5 La Famiglia

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.

La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;





- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA. Esse, in particolare nel primo periodo di approccio dei figli con la scuola primaria, sono poste di fronte a incertezza recata per lo più da difficoltà inattese, che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'iter scolastico da parte dei loro figli. Necessitano pertanto di essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili sviluppi dell'esperienza scolastica, ma anche informate con professionalità e costanza sulle strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere.

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

Dovendosi necessariamente prevedere un'intensificazione dell'impegno dei docenti, i Dirigenti scolastici avranno cura di prevedere idonee modalità di riconoscimento di tali forme di flessibilità professionale, da ricomprendere nelle materie di pertinenza della Contrattazione integrativa di Istituto di cui all'art. 6, comma 2, lettera l) del vigente CCNL - Comparto Scuola.

del merito

in la Toscana





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6.6 Gli Studenti

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direttiva BES 27 Dicembre 2012

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del **modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS**, che considera **la persona nella sua totalità**, in una prospettiva bio-psico-sociale.







Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 - *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative*

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

E' compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

*Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA;*





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (https://www.mim.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/187621).

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

L. 53/2003 – D.Lvo 59/2004

L.53/2003 art. 2, c1:

i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

D.Lgs. 59/2004 art. 3 Comma 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, *i docenti curano la personalizzazione delle attività educative*, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

L. 107/2015 Art. 1 comma 181 lettera c:

I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

3) *l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;*





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

5) **la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

;

6) *la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;*





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

;

7) *la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti* sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

8) *la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;*





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



SCUOLA IN OSPEDALE
ISTRUZIONE DOMICILIARE



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

D. Lvo 66/2017:

Art. 1
Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Art. 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per **la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:**





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

a) **livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;**





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

b) *realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;*





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

d) *realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;*





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Art. 5

3. **Il Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, **è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:**



**PROFILO
di FUNZIONAMENTO**



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

a) **uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista**, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

b) almeno due delle seguenti figure:

un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione,

uno psicologo dell'età evolutiva,

un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato,

in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

PEI su base ICF





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

d) **è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Art. 7

2. **Il PEI** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) **è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10**

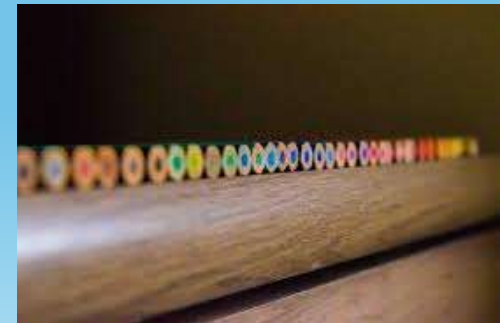




Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

b) *tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;*





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

d) **esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;**





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

e) **definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento** ((dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)) assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

D. Lvo 62/2017

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

6. *I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.*





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Art. 11

*Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento*

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il **piano educativo individualizzato**.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

4. **Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7.** Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Art. 20

*Esame di Stato per le studentesse e gli studenti
con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato — maturità - conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

D.I. 182/2020 - D.I. 153/2023

Il presente decreto modifica il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante: a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1; b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2; c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3; d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado –





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

“Dimensioni” di cui al presente articolo, come di seguito riportato: Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento PEI-Piano Educativo Individualizzato Dominio Dimensione Apprendimento Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Comunicazione Comunicazione / Linguaggio Relazioni e Socializzazione Relazione / Interazione / Socializzazione Autonomia Personale e Sociale Autonomia/Orientamento

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html>





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

D.Lvo 62/2024

la persona con disabilità: “è titolare del progetto di vita e ne richiede l’attivazione; concorre a determinare i contenuti del progetto di vita; esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte”.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Il progetto di vita è finalizzato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri.





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Sperimentazione D.Lvo 62/2024: tra cui la province di Firenze, di Arezzo e di Massa

<https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/focus-sul-decreto-legislativo-n-622024-in-materia-di-disabilita/>





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Nota Ministeriale n. 6636 dell'11.12.2017– Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni al di fuori della famiglia di origine

INDICE 1. LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE 2. IL CONTESTO GENERALE





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

- **Nota ministeriale n. 1589 dell'11.04.2023 – Linee Indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati**

2.1.1.4. Scelta della classe di ingresso La fase del primo ingresso a scuola e la scelta della classe d'inserimento sono ritenute cruciali per tutti gli alunni adottati.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono la famiglia stessa, considerando anche la possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua d'origine molto diversa dall'italiano) di procedere ad un inserimento in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica, anche se presunta.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Tale eventualità potrebbe risultare necessaria anche per specifici casi di bambini e bambine adottati nazionalmente (quando, ad esempio, si tratta di bambine e bambini arrivati non accompagnati per migrazione in Italia, per adozione internazionale fallita o in altre situazioni peculiari).





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

3.4. I Dirigenti Scolastici: *Il Dirigente, quale garante delle opportunità formative offerte dalla scuola e della realizzazione del diritto allo studio di ciascuno, promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto educativo e scolastico dell'alunno che è stato adottato.*





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

A tal fine: - si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Assicura che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni che sono stati adottati;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Propone al Collegio Docenti la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Acquisisce le delibere dei consigli di interclasse e dei team di classe della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

assicura percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

assicura il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio);





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete, con particolare attenzione alla formazione riguardante gli insegnanti nel loro primo anno di insegnamento.





Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Le norme

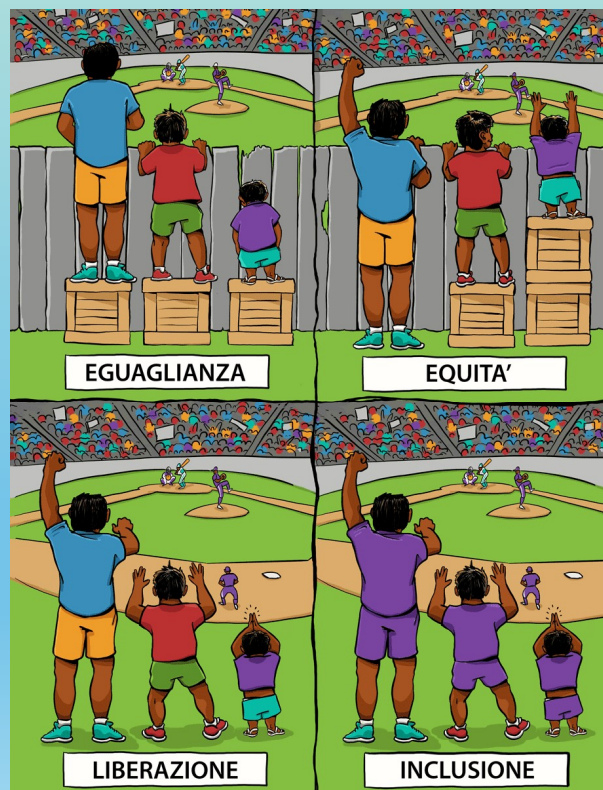
Le procedure a scuola

Quale inclusione?





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana





Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Grazie per l'attenzione...



E adesso quesiti, domande, confronto su casi specifici...